



**COMUNE DI PRIZZI**

**Città metropolitana di Palermo**

**Corso Umberto I, 64**

**Tel. 0918344611 FAX 0918344630**

**[www.comune.prizzi.pa.it](http://www.comune.prizzi.pa.it)**

**PEC: [comunediprizzi.protocollo@certificata.com](mailto:comunediprizzi.protocollo@certificata.com)**

## INFORMATIVA IMU

### 2020

Il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente. La nuova Imposta Municipale Unica (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, ovvero fabbricati, abitazioni principali (esclusivamente in categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, aree fabbricabili e terreni agricoli. Sono individuati come possessori, e quindi come soggetti passivi dell'imposta, autonomamente per la propria quota di competenza, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi. Il comma 762 prevede che in "sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019". A questo proposito, si deve premettere che la previsione del comma 762 implica che il soggetto passivo dell'IMU corrisponda in sede di acconto la metà dell'importo versato nel 2019.

# AVVISO

## PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2020

### IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il pagamento della rata di acconto deve avvenire entro il **16 giugno 2020** con riferimento alle aliquote IMU 2019

### Le aliquote IMU 2019:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	Esente (per la categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)	
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	4 per mille	200 euro
Abitazioni tenute a disposizione o non locate	9,50 per mille	
Immobili produttivi categoria D (escluso D10)	10,60 per mille	
Aree fabbricabili	9,50 per mille	

**L'importo minimo annuale per il versamento è di € 5,00 per ciascun contribuente, considerando l'imposta complessivamente dovuta.**